

AL COMUNE DI _____

COMUNICAZIONE DI ACCENSIONE FUOCHI

Il/la sottoscritto/a....., nato/a a il .../.../.....
residente a
recapito telefonico in qualità di (1).....
del terreno sito a.....via.....

Visto l'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a termine del quale ogni atto di autorizzazione il cui rilascio dipenda dall'accertamento di requisiti contenuti in atti amministrativi a contenuto generale è sostituito da una segnalazione dell'interessato;

con la presente comunica che il/dal giorno.....al giornointende

ricorrere all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto, per l'eliminazione di scarti erbacei e legnosi derivanti da (2):

o tralci e ramaglie;

o residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e dell'estirpazione di frutteti e vigneti;

o sfalcio di arginature e dei fossi;

O.....

A tal fine li scrivente dichiara sotto la propria responsabilità che lo smaltimento avverrà nel luogo di produzione dei materiali vegetali e unicamente in zone agricole rurali ed inoltre dichiara di essere a conoscenza che:

Condizioni per l'abbruciamento

- Le attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali dovrà avvenire in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro (art. 182 c 6 bis del T.U. dell'Ambiente);
- I fuochi dovranno essere accesi ad una distanza minima di almeno 150 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile (art. 20 c.6 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale);
- I fuochi dovranno essere accesi nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera (art. 20 c.6 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale);

Cause di divieto di abbruciamento

- Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata (art. 182 c.6 bis T.U. dell'Ambiente);
- I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di materiale vegetale in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana (art. 182 c.6 bis del T.U. dell'Ambiente);
- ***Nelle giornate emergenziali ed ecologiche, decretate dalle apposite ordinanze "ANTISMOG", è sempre vietata la combustione di materiale vegetale;***
- Il fumo non dovrà arrecare pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza (art. 20 c.6 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale).

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per i quali la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni alle norme in materia e in particolare che:

- L'inosservanza di quanto indicato nel T.U. dell'Ambiente è punita con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro;
- L'inosservanza delle prescrizioni del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Data _____/_____/_____

Firma _____

(1) indicare se proprietario / usufruttario / locatario ecc... del terreno.

(2) Potature / estirpazione / sfalci

Estratto dal Regolamento di Polizia Urbana e Rurale

Art 20 Accensioni di fuochi

1. È vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
2. È altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili; paglia ed altri residui legnosi e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole, nonché nell'ambito della ripulitura di prati e giardini.
3. È inoltre vietata la combustione di:
 - pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi ecc..;
 - combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione e l'accensione di fuochi.
4. L'uso privato di bracieri e griglie è consentito solo in giardini e cortili privati o in aree pubbliche debitamente autorizzate, adottando in ogni caso tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti.
5. Fermo restando il divieto di cui ai commi precedenti, è consentito ricorrere, previa autorizzazione richiesta e rilasciata dall'Amministrazione comunale, all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto, unicamente in zone agricole rurali, per l'**eliminazione di soli scarti legnosi o erbacei**, quali: tralci e ramaglie, residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e dell'estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e dei fossi..
6. I fuochi consentiti ai sensi del precedente comma 5 devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) essere ad una distanza minima di almeno 150 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile;
 - b) di accenderli nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera;
 - c) i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo familiare e collaboratore;
 - d) che il fumo non arrechi pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza;
 - e) se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

Per informazioni relative ai provvedimenti ANTISMOG

Per le informazioni relative ai provvedimenti **ANTISMOG** ci si può collegare al sito www.arpae.it quindi portarsi su **Liberiamolara** → **Misure emergenziali**

Se la presente dichiarazione viene inviata a mezzo posta elettronica o fax

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente per via telematica, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.